

Finanziamento FSC 2014-2020 Diga di Bosa – Completamento interventi scarichi

Lotto n. 1

“Lavori di adeguamento della Diga di Monte Crispu”

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi all'aggiornamento del Progetto Definitivo (art. 23 c.7 D. Lgs 50/2016) al Progetto di Fattibilità Economica (art. 41 c.6 D. Lgs 36/2023) e alla redazione del Progetto Esecutivo (art. 41 c. 8 D. Lgs 36/2023), con riserva di affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

CAPITOLATO D'ONERI

CUP I62B16000010006

SOMMARIO

1	PREMESSA	4
2	OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI	6
2.1	Oggetto dell'appalto.	6
2.2	Descrizione dei servizi.....	7
2.2.1	Revisione, aggiornamento e approfondimento tecnico del Progetto Definitivo (D. Lgs. 50/2016) al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	7
2.2.2	Progetto Esecutivo.....	9
2.2.3	Incarico di direttore dei lavori (servizio opzionale ai sensi del combinato disposto degli art. 114, co. 6, e 120, co.1, lett. (a), del Codice dei Contratti).....	11
2.2.4	Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (servizio opzionale ai sensi del combinato disposto degli art. 114, co. 6, e 120, co.1, lett. (a), del Codice dei Contratti).....	13
2.2.5	Attività di indagini strutturali e rilievi e requisiti di esecuzione.....	14
2.3	Modalità esecutiva delle prestazioni.....	15
2.3.1	Generalità	15
2.3.2	Progettazione	18
2.3.3	Servizi opzionali di direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.....	20
2.4	Definizioni.....	32
3	AMMONTARE DELL'APPALTO	35
3.1	Classi e categorie di intervento.....	35
3.2	Importo a base d'asta.....	35
4	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	38
5	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI.....	38
6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E NORME VINCOLANTI.....	39
7	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	40
8	PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE, RECESSO O MORTE DELL'APPALTATORE....	41
9	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	42
10	DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO.....	42
11	PROROGHE E DIFFERIMENTI	43
12	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP	44
13	PENALI PER IL RITARDO.....	44

14	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	46
15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	46
16	CONTABILITÀ DELL' APPALTO	46
17	ANTICIPAZIONE	46
18	PAGAMENTI.....	47
18.1	Servizi di progettazione.....	47
18.2	Servizi opzionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza	47
19	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	47
20	RITARDI NEI PAGAMENTI.....	49
21	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	50
22	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	50
23	GARANZIA PROVVISORIA	51
24	GARANZIA DEFINITIVA.....	51
25	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL' APPALTATORE (R.C.T/R.C.O.).....	54
26	GESTIONE DEI SINISTRI.....	56
27	MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE.....	57
28	SUBAPPALTO	58
29	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	58
30	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	59
31	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	60
32	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	62
33	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	62
34	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	63
35	RECESSO.....	66
36	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	66
37	TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	67
38	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	67
39	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.....	67
40	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	68
41	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	68
42	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	69

1 PREMESSA

Nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020 – ASSE TEMATICO D – Linea d'Azione D4 “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe” di cui alla delibera CIPE n.25 del 10 Agosto 2016 e al punto D.2 della Circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n.1 del 5 Maggio 2017 è stato concesso un finanziamento di 9'200'000 euro denominato “Diga di Bosa – Completamento interventi scarichi” finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari per consentire l'avvio degli invasi sperimentali e alla messa in sicurezza idraulica della diga.

Con Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Ente n 24 del 19/06/2018 è stato approvato lo schema di accordo per l'attuazione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle Dighe di Monte Lerno, Monte Pranu, Simbirizzi, Bosa e Cantoniera, ai sensi della citata delibera CIPE n. 54/2016, fra i quali è ricompreso appunto tra l'intervento “Diga di Monte Crispu a Bosa - Completamento interventi scarichi” per l'importo complessivo pari a euro 9'200'000 avente come obiettivo principale il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e della tenuta idraulica dello sbarramento.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Ente Acque della Sardegna, nella sua qualità di soggetto attuatore per l'intervento in parola, a partire dal 2017 ha avviato la fase progettuale, mediante affidamento ad un gruppo di progettazione interna, consistente nella redazione del progetto definitivo (D. lgs. 50/2016), da mettere a base d'asta di un appalto integrato, denominato “Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu”, comprendente gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a consentire la fase di avvio degli invasi sperimentali.

Parallelamente l'ENAS ha avviato gli studi preliminari finalizzati al miglioramento della sicurezza idraulica dello sbarramento, resisi necessari a seguito delle più recenti rivalutazioni idrologiche.

Successivamente, con D.M. n. 517 del 16/12/2021 l'intero finanziamento FSC 2014/2020 “Diga di Bosa - Completamento interventi scarichi” è stato spondato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricomprendendolo fra quelli dell'allegato 3 al DM “Interventi coerenti ed imputabili sul PNRR con risorse già programmate su legislazione vigente”.

Tra il 2022 e i primi mesi del 2023 è stato completato l'adeguamento ai requisiti del PNRR della progettazione definitiva da mettere a base di gara dell'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione del primo lotto di interventi ritenuti indispensabili per poter proseguire nell'esercizio dell'impianto e consentire l'avvio degli invasi sperimentali. Nei mesi di agosto e settembre 2023 sono state effettuate tre procedure di affidamento dell'appalto andate deserte.

Il mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante al 30 settembre 2023 dovuta alla mancata aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori ha determinato quindi l'espunzione del finanziamento dal PNRR e la sospensione delle procedure di affidamento in attesa del reperimento di un nuovo finanziamento.

L'inserimento del finanziamento fra quelli soggetti a salvaguardia, all'interno della programmazione FSC 2014-2020 con delibera CIPESS 29 novembre 2024, ha tuttavia consentito la riprogrammazione degli interventi finalizzati all'esercizio in sicurezza dell'impianto e propedeutici all'avvio degli invasi sperimentali e al successivo conseguimento del collaudo.

L'iter procedurale individuato dall'ENAS, finalizzato al conseguimento di tali obiettivi, prevede la suddivisione del finanziamento "Diga di Bosa – Completamento interventi scarichi" in più lotti, di seguito elencati:

- Lotto 1 – Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu.

Il lotto comprende tutti gli interventi necessari per consentire la fase di avvio degli invasi sperimentali, realizzabili indipendentemente dal regime idrologico del corso d'acqua e prevede quindi la revisione e approfondimento tecnico della progettazione definitiva, redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016, al nuovo PFTE del D. Lgs. 36/2023, la redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori;

- Lotto 2 – Lavori di stabilizzazione del versante in sinistra idraulica.

Il lotto è relativo agli interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza della spalla sinistra, intrinsecamente condizionati dalle condizioni idrologiche del Fiume Temo e prevede la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del progetto Esecutivo e la successiva realizzazione dei lavori;

- Lotto 3 – Interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica della diga di Monte Crispu.

Il lotto riguarda la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica della diga a seguito delle rivalutazioni idrologiche effettuate nell'ultimo decennio. Con il finanziamento in essere sarà possibile completare esclusivamente la fase di progettazione preliminare di redazione del DOCFAP e del piano di indagini, mentre le somme relative al completamento della fase progettuale e alla realizzazione dei lavori dovranno essere reperite con altra fonte di finanziamento.

Il presente Capitolato d'oneri è relativo agli interventi da progettare ricompresi nel Lotto n.1, finalizzati a consentire la fase di avvio degli invasi sperimentali della diga di Monte Crispu e disciplina l'affidamento dei seguenti servizi tecnici di architettura e ingegneria:

- la revisione, aggiornamento e approfondimento tecnico del Progetto Definitivo (art. 23 c.7 D. Lgs. 50/2016) "Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu" al Progetto di Fattibilità Economica (art. 41 c.6 D. Lgs. 36/2023);
- redazione del Progetto Esecutivo (art. 41 c.8 D. Lgs. 36/2023);

L'ENAS si riserva altresì la riserva di affidamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, dei seguenti servizi opzionali:

- Direzione Lavori (art. 114 D. Lgs. 36/2023)

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 114 D. Lgs. 36/2023).

2 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

2.1 Oggetto dell'appalto.

Il presente documento, di seguito denominato “*Capitolato d’Oneri*” o semplicemente “*Capitolato*”, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come *infra* definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come *infra* definita), nonché dei documenti che l’Appaltatore (come *infra* definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta. La procedura di affidamento e l’esecuzione del Contratto (come *infra* definito) sono regolati, ad eccezione di quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato, “*Codice dei Contratti*”, nonché dalla vigente normativa di settore.

L’appalto ha per oggetto i Servizi di ingegneria e architettura (come *infra* definiti) necessari per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 41 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell’Allegato I.7 e Allegato II.18, volti alla realizzazione dell’intervento denominato:

Finanziamento FSC 2014-20 Diga di Bosa – Completamento interventi scarichi - Lotto 1 – Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu sito nel comune di Bosa, e così individuato:

- la revisione, aggiornamento e approfondimento tecnico del Progetto Definitivo (art. 23 c.7 D. Lgs. 50/2016) “Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu” al Progetto di Fattibilità Economica (art. 41 c.6 D. Lgs. 36/2023) di seguito, “*PFTE*” sulla base del Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito, “*DIP*”);
- Progetto esecutivo (di seguito “*PE*”);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

N:B: Il progetto definitivo già redatto dovrà essere assunto quale mera base documentale di partenza e, come tale, da sottoporre a verifica, aggiornamento, integrazione e riorganizzazione, anche integrale, da parte dei progettisti, prescindendo quindi da un’automatica validazione o recepimento integrale dei contenuti pregressi, che dovranno essere confermati, modificati o approfonditi dal progettista in funzione della loro effettiva coerenza con gli obiettivi dell’intervento, con il quadro normativo vigente e con le nuove esigenze maturate e richieste dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare i seguenti servizi opzionali ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, co. 6, e 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti:

- Incarico di Direzione dei Lavori;
- Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

L'Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nell'Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica *Sardegna Cat* (di seguito, "Piattaforma Telematica"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>.

I Servizi tecnici oggetto d'Appalto devono essere, in ogni caso, effettuati secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

2.2 Descrizione dei servizi

L'Appalto ha ad oggetto la progettazione dei lavori relativi all'intervento denominato "Lotto 1 – Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu" e, precisamente:

- la revisione, aggiornamento e approfondimento tecnico del Progetto Definitivo ex art. 23 c.7 D. Lgs. 50/2016 al PFTE ex art. 41 c.6 D. Lgs. 36/2023.
- il Progetto Esecutivo
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.

L'importo del servizio della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari a € 298'944,28 compresi oneri previdenziali oltre IVA.

L'incarico di progettazione comprende ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo *iter* approvativo, ai fini dell'affidamento dei lavori, come meglio dettagliato nel presente Capitolato d'Oneri e negli atti posti a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 4, co. 2, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, i due livelli di progettazione costituiscono una suddivisione dei contenuti progettuali, che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al DIP, nonché a tutti gli atti posti a base di gara.

2.2.1 Revisione, aggiornamento e approfondimento tecnico del Progetto Definitivo (D. Lgs. 50/2016) al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

Ai sensi dell'articolo 41, co. 6, del Codice dei Contratti, il PFTE dovrà:

- a) individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. Tali diverse soluzioni dovranno essere contenute in una Relazione preliminare che dovrà essere sottoposta alla stazione appaltante;
- b) contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

- c) sviluppare, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contenere il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il PFTE dovrà essere predisposto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, potrà essere necessario svolgere adeguate indagini e studi conoscitivi, come meglio descritto all'articolo 2.2.5 del presente Capitolato d'Oneri, eventualmente anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente, ai sensi del comma 3 e per gli effetti disciplinati al comma 4, dell'articolo 6, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

Come già anticipato, il progetto definitivo già redatto dovrà essere assunto quale mera base documentale di partenza per la revisione, aggiornamento e approfondimento tecnico al PFTE e, come tale, dovrà essere sottoposto a verifica, aggiornamento, integrazione e riorganizzazione, anche integrale, da parte dei progettisti, prescindendo quindi da un'automatica validazione o recepimento integrale dei contenuti pregressi, che dovranno essere confermati, modificati o approfonditi dal progettista in funzione della loro effettiva coerenza con gli obiettivi dell'intervento, con il quadro normativo vigente e con le nuove esigenze maturate e richieste dalla Stazione Appaltante.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elaborati, come meglio dettagliati agli articoli 7 e seguenti, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale - VIA;
- d) relazione di sostenibilità dell'opera;
- e) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- f) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti;

- g) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- h) computo estimativo dell'opera;
- i) quadro economico di progetto;
- j) cronoprogramma;
- k) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- l) eventuale capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- m) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- n) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- o) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- p) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
- q) ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall'Affidatario.

2.2.2 Progetto Esecutivo

Ai sensi dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo deve essere redatto sulla base degli elementi forniti all'interno degli atti posti a base di gara e, in coerenza con il livello di approfondimento tecnico del PFTE che lo precede, dovrà:

- a) sviluppare un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) essere corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determinare in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppare un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto.

Ai sensi dell'articolo 22 dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, il progetto esecutivo determinerà in ogni

dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del PFTE.

Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e deve essere corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste; esso contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Esso, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, dovrà comprendere i seguenti elaborati, come meglio dettagliati agli articoli 23 e seguenti, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008;
- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) computo metrico estimativo e quadro economico;
- k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- l) piano particellare di esproprio aggiornato;
- m) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008.
- o) Eventuali modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi

previsti dall'articolo 43 del codice;

- p) Eventuale capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- q) Ulteriori elaborati ritenuti comunque necessari e/o utili dall'Affidatario.

2.2.3 Incarico di direttore dei lavori (servizio opzionale ai sensi del combinato disposto degli art. 114, co. 6, e 120, co.1, lett. (a), del Codice dei Contratti).

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare il Contratto di Appalto, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, comprendendo anche l'incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 2, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti.

L'importo del servizio di Direzione dei Lavori, così come da prospetto di parcella allegato, è pari a € 169'525,76 compresi oneri previdenziali ed esclusa IVA.

Gli importi delle suddette modifiche sono computati all'interno dell'importo massimo stimato dell'appalto nonché all'interno dell'importo sottoposto a ribasso (si precisa, infatti, che, ove la suddetta modifica venisse attuata, si applicherà al relativo importo lo stesso ribasso percentuale definito dall'Appaltatore nell'offerta economica).

Qualora la Stazione Appaltante attivi detta modifica si applicheranno le relative disposizioni contenute all'interno del presente Capitolato d'Oneri nonché le disposizioni di cui al Codice e ai relativi allegati.

Per qualunque necessità, a cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).

Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

Il Direttore dei Lavori, eventualmente con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

L'Affidatario dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- esercitare il controllo tecnico, contabile e amministrativo sulla regolare esecuzione dei lavori, garantendo un efficace e continuativo collegamento tra il RUP o il DEC e l'Appaltatore;
- redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attività e i compiti espressamente demandati al direttore dei lavori dalle norme vigenti;
- avere la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- interloquire in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- avere la responsabilità dell'accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- garantire il controllo sull'attività dei subappaltatori esprimendo anche il proprio parere sulle eventuali richieste di autorizzazione al subappalto durante l'esecuzione dei lavori;
- fornire al RUP o al DEC una relazione periodica dettagliata sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma;
- fornire al RUP o al DEC copia dei verbali di tutte le riunioni e delle visite eseguite in cantiere;
- qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato, nei limiti di cui all'art. 106 del Codice, proporre al RUP o al DEC la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante, allegando una dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale;
- comprendere, nella predisposizione delle eventuali varianti, tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti preposti;
- verificare, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti;
- predisporre la necessaria documentazione finale per il collaudatore, mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica allo scopo, quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori;
- fornire assistenza all'attività dei collaudatori.

2.2.4 Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (servizio opzionale ai sensi del combinato disposto degli art. 114, co. 6, e 120, co.1, lett. (a), del Codice dei Contratti)

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

L'importo dei servizi che trattasi è pari a € 66'910,29 compresi oneri previdenziali oltre IVA.

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili sia in orario giornaliero che notturno con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), il CSE dovrà garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall'intervento.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al RUP e ad altra figura delegate dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

Lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (art. 91 TUS) ed in fase di esecuzione (art. 92 TUS) da parte dell'Affidatario dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal TUS e dalle altre leggi e norme applicabili.

L'Affidatario dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- supportare il RUP o il DEC nella predisposizione e nell'aggiornamento del DUVRI per l'esecuzione dei lavori nei luoghi di lavoro del committente;
- verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa esecuttrice, assicurandone la coerenza con il PSC;
- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- adeguare il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e verificare che le imprese esecutrici adeguino di conseguenza i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare la cooperazione, il coordinamento delle attività e la reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici, compresi i lavoratori autonomi;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al RUP o al DEC, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del TUS e alle prescrizioni del PSC del TUS, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Affidatario inoltre curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

2.2.5 Attività di indagini strutturali e rilievi e requisiti di esecuzione

Attività di indagini strutturali e rilievi:

Se ritenuto necessario, a integrazione della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore potrà effettuare un Piano integrativo delle indagini e dei rilievi di carattere strutturale e impiantistico.

Tali attività potranno riguardare l'area di intervento e saranno mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare l'attività di progettazione in maniera esaustiva.

Si precisa che per l'esecuzione degli eventuali rilievi e indagini aggiuntive è stato previsto all'interno del Quadro Economico un importo pari a € 60.00,00 al netto di IVA e oneri di legge.

Eventuali maggiori oneri saranno posti a carico dell'Appaltatore.

Tutte le operazioni di indagini dovranno essere svolte in base alle direttive impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto durante le operazioni in campo.

I risultati delle indagini dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante e rappresentati mediante relazioni tecniche ed elaborati grafici nelle scale più idonee per comprenderne il significato.

L'Appaltatore dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione tecnica che descriva dettagliatamente lo stato dei luoghi, in particolare mediante restituzioni grafiche, relazioni descrittive e certificati di prove di laboratorio.

Requisiti del soggetto incaricato dell'esecuzione delle indagini

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative alle indagini, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto che sia in possesso:

- dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:

- circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010 per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
- circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
- circolare C.S.LL.PP. n. 633/STC del 3/12/2019, per quanto ancora in vigore, per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;
- dei requisiti di cui all'Allegato 5 del D.M. 14 maggio 1996.

A tale riguardo, si precisa **che le suelencate condizioni di esecuzione dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.**

A tal fine, **l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione;** in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività.

2.3 Modalità esecutiva delle prestazioni

2.3.1 Generalità

Il ruolo di RUP sarà rivestito da un funzionario dell'ENAS appositamente nominato.

Il ruolo di DEC sarà rivestito dallo stesso RUP o da un funzionario dell'ENAS appositamente nominato. Il DEC costituirà il riferimento dell'Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con l'ENAS.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici dell'ENAS.

L'Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il DEC, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo dell'attività, nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attività dell'Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, l'Affidatario svolgerà l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza

vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attività in piena autonomia e con le modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato richiesto. Resta quindi a completo carico dell'Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'ENAS in qualità di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovrà essere garantita la disponibilità a recarsi presso la sede dell'ENAS in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attività.

L'Affidatario:

- sarà tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Dighe ovvero di altri Servizi dell'ENAS, allo scopo indicati dal DEC all'Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della progettazione e realizzazione delle opere e con le problematiche tecniche da risolversi nell'ambito del servizio in questione;
- dovrà assicurare all'ENAS il supporto che si renda necessario nell'ambito delle pratiche di acquisizione di pareri, nullaosta e autorizzazioni comunque denominati previsti per legge per l'esecuzione dei lavori, compresa la partecipazione a riunioni tecniche con le amministrazioni interessate, sedute di conferenze di servizi, ecc., e la redazione e sottoscrizione dei moduli e delle dichiarazioni che fossero eventualmente richiesti dalle amministrazioni competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione;
- dovrà segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolano l'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

L'ENAS effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformità ai patti contrattuali. In particolare, l'ENAS avrà facoltà insindacabile di far presenziare continuativamente in cantiere uno o più propri rappresentanti, ai quali la direzione lavori dovrà assicurare piena collaborazione, con il compito di assistere all'esecuzione dei lavori e riferirne di conseguenza al DEC.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all'Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche effettuate dal DEC sull'operato dell'Affidatario e le approvazioni degli elaborati progettuali da parte dell'ENAS e dall'eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo l'Affidatario dai propri obblighi e responsabilità in relazione alla buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

L'ENAS durante lo svolgimento dei servizi potrà fornire tutta la documentazione che riterrà necessaria o utile per lo sviluppo delle attività.

L'Affidatario sarà obbligato alla valutazione dei contenuti della documentazione trasmessa e, se lo riterrà opportuno, dovrà integrare gli stessi nello sviluppo delle attività.

Nel caso che l'Affidatario riterrà che la documentazione trasmessa non sia utile allo sviluppo delle attività dovrà motivarlo per iscritto all'ENAS.

Sarà onere dell'Affidatario, anche su indicazione dell'ENAS, individuare gli Enti competenti che possono essere in possesso di documentazione utile per lo sviluppo della progettazione e procedere alla ricerca e alla raccolta della pertinente documentazione. Tutta la documentazione raccolta dovrà in ogni caso essere ordinata e trasmessa all'ENAS in formato digitale.

L'ENAS avrà facoltà di attivare d'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Durante la redazione delle fasi progettuali, lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato, anche ai fini della verifica ex art. 42 del Codice ove prevista, di norma con frequenza quindicinale, nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dall'ENAS, e da tenersi presso la sede dello stesso ENAS o altro sito individuato dall'Ente.

A tali riunioni dovranno prendere parte i tecnici incaricati della progettazione e il responsabile del coordinamento della progettazione, nonché i tecnici verificatori del progetto quando ritenuto necessario dal DEC. L'Affidatario all'atto di queste riunioni dovrà produrre le bozze degli elaborati e documenti progettuali per le valutazioni di competenza di ENAS ed eventualmente dei soggetti incaricati dell'attività di verifica. Il parere espresso dagli incaricati dell'ENAS in dette riunioni congiunte è finalizzato al controllo dello stato di avanzamento della progettazione ed alla valutazione della coerenza dell'impostazione progettuale con il livello progettuale precedente e in generale con gli obiettivi dell'intervento e le esigenze dell'ENAS.

Di tale riunione verrà redatto uno specifico verbale, sottoscritto dalle parti, concernente l'esame delle problematiche inerenti al progetto delle opere, lo stato della progettazione fino a quel momento definito e le eventuali indicazioni per la modifica di quanto già redatto e per lo sviluppo ulteriore della progettazione.

Si precisa che il parere e le indicazioni espresse dagli incaricati dell'ENAS all'atto delle riunioni, sia relativo ad aspetti tecnici che economici, non costituisce approvazione del progetto, la quale approvazione potrà avvenire, verificato il progetto, solo a seguito della presentazione del progetto completo di tutti gli elaborati, con tempi, modalità e procedure specificati nel seguito del presente articolo e che è demandata agli organi competenti.

L'Affidatario dovrà collaborare, per quanto di competenza, ai fini dell'effettuazione della verifica da parte del soggetto appositamente incaricato dall'ENAS. In particolare, l'Affidatario avrà l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni di verifica convocate dall'ENAS ai fini dell'esame in contraddittorio del progetto e di sottoscriverne i relativi verbali, con facoltà di apporvi le proprie motivate controdeduzioni.

L'Affidatario non potrà richiedere compensi o indennizzo alcuno per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio, autorizzativo, di verifica, adozione e approvazione dei singoli livelli progettuali affidati, così come per quelli necessari per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e lavori accessori all'incarico di progettazione, quali le indagini geognostiche, geochimiche, strutturali, ecc.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Le consegne ufficiali all'ENAS dei singoli livelli di progettazione da parte dell'Affidatario dovranno avvenire in n° 1 copia su supporto digitale (CD/DVD). È ammessa la consegna anche tramite PEC.

Le copie su supporto digitale comprenderanno:

- i file degli elaborati grafici in formato vettoriale editabile DWG/DXF;
- i file di relazioni, capitolati, disciplinari in formato editabile .doc;
- i file di tabelle, grafici, ecc. in formato .xls;
- i file di computi, elenchi prezzi, analisi dei prezzi, ecc.;
- i file PDF di tutti gli elaborati, firmati digitalmente (con riportate le medesime firme delle copie cartacee).

Le eventuali copie cartacee dovranno essere accompagnate da una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che:

- i. gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;
- ii. che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub i.

2.3.2 Progettazione

Con apposita nota del DEC all'Affidatario sarà comunicata l'attivazione di ogni singola fase di progettazione.

Contestualmente alla redazione del progetto potrà aver corso l'attività di verifica dello stesso ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti.

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, l'Affidatario dovrà:

- 1) consentire il continuo monitoraggio da parte dell'ENAS dello stato di avanzamento della progettazione;
- 2) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, comunicarle tempestivamente all'ENAS, proponendo le adeguate azioni

correttive;

- 3) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole all'ENAS con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni;
- 4) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne all'ENAS;
- 5) effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, anche settimanale laddove richiesto, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà rendere disponibile la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e/o cartaceo, per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "in progress" della progettazione di che trattasi.

Entro 30 giorni dall'avvenuta consegna completa degli elaborati di ciascuna fase progettuale, l'ENAS comunicherà all'Affidatario l'avvenuta adozione del progetto, ovvero richiederà all'Affidatario le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare, anche sulla base delle risultanze dell'esame preliminare del progetto da parte del soggetto incaricato della verifica, assegnando un termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 10 giorni) entro il quale l'Affidatario dovrà ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Il progetto modificato di cui sopra sarà quindi adottato dall'ENAS entro 30 giorni dalla consegna. Qualora invece l'adozione non possa avvenire nel suddetto termine a causa di carenze dovute ad una non corretta progettazione, l'ENAS procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità che il RUP richieda e ottenga dall'Affidatario, in caso di carenze giudicate dal RUP di lieve entità, le necessarie rettifiche ed integrazioni entro il termine perentorio di 5 giorni.

A seguito dell'adozione della relativa fase progettuale da parte dell'ENAS, saranno avviate a cura dell'ENAS le procedure per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Le fasi progettuali dovranno essere adeguate a cura dell'Affidatario alle eventuali prescrizioni impartite dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari.

Le fasi progettuali dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni o indicazioni impartite, se

esplicitamente richiesto per il rilascio del parere, del nulla osta o della autorizzazione, anche successivamente alla sua adozione. L'Affidatario dovrà riconsegnare entro il termine perentorio assegnato dall'ENAS (che non potrà essere comunque inferiore a 10 giorni) la fase progettuale aggiornata, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso Affidatario.

Ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari esso verrà poi sottoposto alla verifica, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti.

L'Affidatario dovrà apportare alla fase progettuale le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica, e dovrà riconsegnarlo all'ENAS nel termine perentorio (che non potrà essere comunque inferiore a 10 giorni) indicato dall'ENAS, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a suo favore.

L'ENAS provvederà quindi all'eventuale nuova adozione della fase progettuale, che verrà eventualmente inoltrato ai competenti organismi per l'emissione del provvedimento di approvazione finale.

Qualora l'Affidatario non rispetti uno dei termini perentori citati nel presente paragrafo, verrà applicata la penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi.

Sia durante la fase di ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, sia durante la fase di verifica, qualora l'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal RUP, l'ENAS si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto.

2.3.3 Servizi opzionali di direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Con apposita nota del DEC all'Affidatario sarà disposto l'avvio della fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato dall'ufficio di direzione lavori, che sarà composto dagli eventuali direttori operativi e dagli eventuali ispettori di cantiere facenti parte della struttura professionale indicata dall'Affidatario in sede di offerta.

L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

La frequenza delle visite in cantiere, sia da parte del direttore dei lavori che del coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, dovrà essere ordinariamente pari ad almeno n°1 volte alla settimana, salvo giustificati motivi.

Durante le fasi che rivestono particolare importanza sotto l'aspetto realizzativo o particolare rilevanza sotto l'aspetto della sicurezza dovrà essere garantita rispettivamente la presenza del Direttore dei Lavori o la presenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, salvo giustificati motivi.

A titolo indicativo e non esaustivo sono da intendersi tutte le fasi di predisposizione e organizzazione delle attività, le fasi di collaudo degli impianti e delle strutture, le fasi di impermeabilizzazione della galleria, etc.

L'espletamento del ruolo di Direttore dei Lavori includerà anche quanto specificamente previsto a carico dello stesso nel contratto d'appalto tra l'ENAS e l'appaltatore dei lavori che, a titolo indicativo e non esaustivo, comprende quanto segue.

Il Direttore dei Lavori dovrà procedere alla consegna dei lavori dietro autorizzazione del RUP, ove previsto anche in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto dei lavori e comunque entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto stesso, provvedendo alla convocazione dell'Appaltatore e redigendo il verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, indicando:

- condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il RUP potrà anche disporre al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il relativo verbale deve indicare a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori deve tenere conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La

decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'ENAS avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore.

Esecuzione dei lavori:

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartitegli dal RUP, il Direttore dei Lavori dovrà emanare gli ordini di servizio in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, impartendo all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni necessarie.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio impartito dal direttore dei lavori deve essere vistato dal RUP.

Il Direttore dei Lavori dovrà esaminare il programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore, richiedendo quindi le modifiche ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità.

Il Direttore dei Lavori dovrà vigilare sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori che sono indicati nel cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori dovrà curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, comma 4, del Codice. Nei casi di cui all'art. 122, comma 3 del Codice il Direttore dei Lavori dovrà assegnare un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'ENAS potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Direttore dei Lavori dovrà valutare la necessità che siano precisati ulteriori dettagli e siano definite ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo. In tal caso il Direttore dei Lavori dovrà richiedere all'Appaltatore la preventiva consegna, entro un termine da lui stabilito e nel numero di copie e nei formati da lui indicati, di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato.

Il Direttore dei Lavori tra l'altro dovrà:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di all'art. 11 - 57 - 119 e All. II.14 del D. Lgs. 36/2023;
- b) effettuare accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva

ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023);

- c) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dell'ufficio di direzione lavori, dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati all'ENAS ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accertare le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023;
- e) provvedere alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il Direttore dei Lavori dovrà eseguire le seguenti attività di controllo:

- a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolgere le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023;
- b) in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- c) verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell'All.II14 dell'art.2, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
- d) determinare in contraddittorio con l'Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- e) redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per l'ENAS le conseguenze dannose, con le modalità descritte dalle suddette linee guida;

- f) dare immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e trasmettere nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

In caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS dovessero eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, il direttore dei lavori dovrà impartire all'Appaltatore le opportune disposizioni e decisioni, nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, il Direttore dei Lavori dovrà valutare e indicare la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva.

Nei casi di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà disporre visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunicherà al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e dovrà riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore potrà diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in

opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle figure costituenti l'ufficio di direzione lavori, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza

Il Direttore dei Lavori dovrà disporre le verifiche tecniche e gli accertamenti di laboratorio obbligatori per legge, o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero ritenute comunque necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, provvedendo al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dall'ENAS, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'Appaltatore.

Qualora siano necessari lavori in economia, il Direttore dei Lavori provvederà a ordinare di volta in volta all'Appaltatore le prestazioni per detti lavori, valutando l'idoneità degli operai, dei mezzi d'opera, degli utensili e dei materiali occorrenti dalla Direzione Lavori e registrando giornalmente le prestazioni nel giorno stesso dell'effettuazione, in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori dovrà comunicare al RUP le contestazioni insorte con l'Appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine perentorio di otto giorni dalla data del ricevimento. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Contabilità

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'Appaltatore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà provvedere all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
 - il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
 - l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui

medesimi,

- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori,
- le relazioni indirizzate al RUP,
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai componenti dell'ufficio di direzione lavori, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
- c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'Appaltatore. Il registro è sottoposto all'Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei Lavori propone al RUP in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni

rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso dell'ENAS, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento all'ENAS per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento, ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
- e) il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore. All'atto della firma l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del D. lgs. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D. lgs. 36/2023. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al conto finale il Direttore dei Lavori dovrà allegare la seguente documentazione:

- la relazione di accompagnamento al conto finale;
- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. lgs 36/2023;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori dovrà confermare o rettificare, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrivere ogni documento contabile.

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nel periodo strettamente necessario all'adeguamento dell'ENAS, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Se l'Appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni,

espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire all'ENAS la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, l'ENAS deve riconoscere all'Appaltatore. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Varianti e modifiche:

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato, sia in caso di variante in corso d'opera ai sensi del comma 1 lettera c) del Codice sia in caso di modifiche per errori/omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b del D. lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori proporrà al RUP la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.

Il Direttore dei Lavori disporrà per iscritto l'introduzione delle necessarie variazioni rispetto al progetto esecutivo approvato, nel rispetto delle norme vigenti e del contratto tra l'ENAS e l'Appaltatore, facendo espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso di modifiche non sostanziali di dettaglio.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio ai sensi del comma 7 dell'art.120 del D. lgs 36/2023.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia suppletiva e/o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione

dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'ENAS deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è stata condizionata tale accettazione.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo Appaltatore, l'ENAS ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Ultimazione dei lavori:

Il Direttore dei Lavori dovrà ricevere in consegna dall'Appaltatore, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, tutta la documentazione cartacea e informatica specificamente prevista dal contratto tra l'ENAS e lo stesso Appaltatore, verificandone la completezza e correttezza.

Ai sensi dell'art.114, comma 3, del D. lgs. 36/2023 il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 116, comma 10, lett. b) del D. lgs. 36/2023.

In sede di collaudo, anche nell'ipotesi di collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art.116 del D. lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

2.4 Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- Appalto: l'appalto di servizi di architettura e ingegneria, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici.
- Appaltatore: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito), comunque denominato ai sensi dell'art. 66 del Codice dei contratti, come *infra* definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto.
- Bando: il bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
- Contratto: il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore.
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici: il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore.
- Capitolato d'Oneri: il presente documento.
- Stazione Appaltante: Ente Acque della Sardegna
- Codice dei Contratti: il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- Codice dei beni culturali e del paesaggio: il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- Codice Privacy: il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- Codice dell'Amministrazione digitale o CAD: D. Lgs del 7 marzo 2005, n. 82.
- Codice Antimafia: il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- Costi della sicurezza: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 110, co. 5, lettera c), del Codice dei Contratti e all'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, co. 3 primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D. Lgs. n. 81/2008.
- DEC: l'ufficio di Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 114, co. 8, del Codice dei Contratti e dell'articolo 32 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti medesimo; si precisa che, all'interno del presente documento, i riferimenti al RUP e al DEC andranno interpretati alla luce delle effettive competenze esercitate nell'esecuzione del presente Contratto.
- DURC: il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, co. 9, lett. b), e

dall'allegato XVII, punto 1, lett. c), del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Intervento:** l'intervento indicato in epigrafe.
- **Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.
- **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi.
- **DIP:** il Documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti.
- **Piano indagini:** il piano indagini recante un programma esecutivo dettagliato delle attività di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
- **PFTE:** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 6 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti.
- **Progetto esecutivo:** il Progetto esecutivo di cui all'art. 41 del Codice dei Contratti e all'art. 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti.
- **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione.
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 2.
- **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DVRI) oggetto di intervento, di cui all'art. 26, co. 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto.
- **Prestazioni:** indicano complessivamente le attività oggetto dell'Appalto.

- Rappresentante dell'Appaltatore: il referente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- RUP: il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti.
- Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Testo Unico (T.U.) dell'ambiente: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3 AMMONTARE DELL'APPALTO

3.1 Classi e categorie di intervento

L'importo dei lavori oggetto dei presenti servizi di progettazione è pari a **3.184.575,44 €**, comprensivi di **230.836,29 €** per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Di seguito sono indicate le classi e le categorie dell'intervento oggetto del servizio in parola, individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016

Tabella 1 – Categorie di intervento

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	Corr.L.143/49 Classi e categorie	IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA
Strutture	Strutture speciali	S.05	1,05	IX/b IX/c	€ 1.529.367,98
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	0,90	IX/b	€ 485.167,74
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.20	0,95	I/c	€ 823.603,11
Infrastrutture per la mobilità	Manutenzione	V.01	0,40	VI/a	€ 346.436,61
Sommano					€ 3.184.575,44

3.2 Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta stimato per la realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto, al netto delle opzioni, è pari ad **287.446,42 €** oltre oneri previdenziali e IVA (Tabella 2).

Tabella 2 Importo dei servizi oggetto dell'affidamento

	Onorario	Spese	Oneri previdenziali	Sommano
Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica	143.316,56 €	33.872,35 €	7.087,56 €	184.276,47 €
Progettazione esecutiva	89.180,11 €	21.077,40 €	4.410,30 €	114.667,81 €
Totale servizi di progettazione	232.496,67 €	54.949,75 €	11.497,86 €	298.944,28 €

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice è prevista la seguente opzione che ENAS si riserva la facoltà di attivare:

- Direzione Lavori (art. 114 D. Lgs. 36/2023)
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 114 D. Lgs. 36/2023).

L'importo totale dell'appalto, comprensivo dei servizi opzionali ex art. 120, co. 1, lett. a) del Codice dei

Contratti e delle modifiche di cui all'art. 120, co. 9 del medesimo Codice, è pari a € **535'380,35**, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti (Tabella 3).

Tabella 3 Valore massimo stimato dell'appalto

Servizi oggetto dell'affidamento	Onorario	Spese	Oneri previdenziali	Sommano
Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica	143.316,56 €	33.872,35 €	7.087,56 €	184.276,47 €
Progettazione esecutiva	89.180,11 €	21.077,40 €	4.410,30 €	114.667,81 €
Totale servizi di progettazione	232.496,67 €	54.949,75 €	11.497,86 €	298.944,28 €
Servizi opzionali	Onorario	Spese	Oneri previdenziali	Sommano
Direzione dei lavori	131.844,55 €	31.160,99 €	6.520,22 €	169.525,76 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	52.037,86 €	12.298,96 €	2.573,47 €	66.910,29 €
Totale servizi opzionali	183.882,41 €	43.459,95 €	9.093,69 €	236.436,05 €
Ammontare massimo dell'appalto	416.379,08 €	98.409,70 €	20.591,55 €	535.380,33 €

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" e del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e della Legge 21 aprile 2023, n. 49 come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Tabella 4 - Dettaglio importi dei servizi di progettazione per categoria di lavori

Categoria	Destinazione e funzionale	ID	Descrizione	Onorario	Spese	Oneri previdenziali	Sommano
Strutture	Strutture speciali	S.05	Aggiornamento del PD al PFTE	€ 61.267,98	€ 14.480,47	€ 3.029,94	€ 78.778,38
			Progettazione esecutiva	€ 45.440,42	€ 10.739,68	€ 2.247,20	€ 58.427,30
			Sommano	€ 106.708,40	€ 25.220,15	€ 5.277,14	€ 137.205,69
Strutture	Strutture speciali	S.04	Aggiornamento del PD al PFTE	€ 36.705,48	€ 8.675,21	€ 1.815,23	€ 47.195,92
			Progettazione esecutiva	€ 16.160,18	€ 3.819,40	€ 799,18	€ 20.778,76
			Sommano	€ 52.865,66	€ 12.494,61	€ 2.614,41	€ 67.974,68
Edilizia	Strutture speciali	E.20	Aggiornamento del PD al PFTE	€ 35.424,20	€ 8.372,38	€ 1.751,86	€ 45.548,45
			Progettazione esecutiva	€ 23.425,68	€ 5.536,58	€ 1.158,49	€ 30.120,75
			Sommano	€ 58.849,88	€ 13.908,96	€ 2.910,35	€ 75.669,19
Infrastrutture per la mobilità	Strutture speciali	V.01	Aggiornamento del PD al PFTE	€ 9.918,90	€ 2.344,30	€ 490,53	€ 12.753,72
			Progettazione esecutiva	€ 4.153,83	€ 981,74	€ 205,42	€ 5.341,00
			Sommano	€ 14.072,73	€ 3.326,04	€ 695,95	€ 18.094,72

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi a corpo e pertanto è fisso, vincolante e onnicomprensivo di tutte le

attività professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente disciplinare ma comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni affidate, per cui restano a carico dell'Affidatario anche tutti gli oneri organizzativi e di trasporto necessari per l'espletamento dei servizi in parola. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e i costi necessari per la partecipazione a riunioni necessarie per il rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni e per la partecipazione delle riunioni periodiche convocate dall'ENAS per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

Per quanto sopra, il corrispettivo a corpo non potrà subire variazioni sulla base dell'importo complessivo dei lavori progettati e della loro suddivisione nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016, risultanti dai computi metrici estimativi delle progettazioni svolte dall'Affidatario e dalla contabilità dei lavori in sede esecutiva.

Fanno eccezione le espresse modifiche al contratto fatte ai sensi dell'art. 120 del codice dei contratti che dovessero risultare necessarie o utili durante l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo contrattuale a corpo è altresì remunerativo delle modifiche e integrazioni degli elaborati del progetto che fossero richieste dall'ENAS, in quanto:

- necessarie per la positiva conclusione della procedura di verifica del progetto di cui all'art. 42 del Codice;
- funzionali all'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati il cui ottenimento è prescritto ai fini dell'approvazione del progetto e della successiva esecuzione dei lavori;
- divenute necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative;
- in ogni caso ritenute indispensabili dall'ENAS ai fini della migliore riuscita dell'intervento, anche per esigenze sopravvenute.

Le richieste di modifiche e integrazioni di cui sopra potranno essere espresse dall'ENAS sia prima della consegna degli elaborati, sia dopo tale consegna sino all'approvazione finale del progetto.

L'Affidatario è pertanto obbligato a effettuare le citate modifiche ed integrazioni, su semplice richiesta dell'ENAS, senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi.

Qualora emergano, successivamente alla verifica e/o all'approvazione del progetto affidato, errori e omissioni nella redazione dello stesso, l'ENAS potrà richiedere all'Affidatario, fatta salva la facoltà di rescissione in danno del contratto qualora ancora in essere, di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non

sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

4 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. m), dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti.
2. L'importo contrattuale, come offerto in sede di gara dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, resta fisso e invariabile.
3. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente capitolato e il Documento di Indirizzo alla Progettazione fanno parte integrante del contratto.

5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri; (ii) dal Codice dei Contratti; (iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del DIP; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri,

contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E NORME VINCOLANTI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto gli atti, i documenti e gli elaborate qui di seguito elencati:
 - a) il Disciplinare di gara per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato d'Oneri e rispettivi allegati e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli;
 - c) Il Documento di Indirizzo alla Progettazione
 - d) l'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - e) il Codice dei Contratti;
 - f) il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - g) il Codice Antimafia;
 - h) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) il Codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - j) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
 - k) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - l) D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.
 - m) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Codice dell'ambiente";
 - n) il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
 - o) Il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice della Privacy";
 - p) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- q) il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD”;
 - r) le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di offerta.

7 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del DIP. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal DEC/RUP.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.
3. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali.
5. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'oneri, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
6. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
7. Ai sensi di quanto già previsto ai punti 6 e 7, l'Appaltatore si impegna a coordinarsi con la Stazione Appaltante e con fornitori da essa individuata per conformare il progetto alle diverse esigenze che dovessero scaturire nello sviluppo dei progetti di cui all'elenco sopra riportato.

8. Il progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l'ottenimento di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta prescritti dalle norme di settore e comunque necessari all'appellabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi, dell'autorizzazione stazione appaltante di ogni fase progettuale, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e dell'articolo 18 dell'Allegato II.18 al Codice, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
9. Tutte le procedure cartacee e telematiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e pareri sopra definiti o comunque necessari ai sensi di legge sono compresi nel servizio in oggetto.

8 PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE, RECESSO O MORTE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.
2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice dei Contratti.
4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni

originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.

6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 5 e 6 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
4. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC/RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento.
5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
6. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

10 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

1. Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni è quantificato in **complessivi 150 (centocinquanta) giorni** così definiti:

- **L'adeguamento, revisione e approfondimento tecnico del Progetto Definitivo (art. 23 c.7 D. Lgs. 50/2016) al Progetto di Fattibilità Economica (art. 41 c.6 D. Lgs. 36/2023) dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio dell'attività da parte del DEC sulla base delle disposizioni del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. c), dell'allegato II.14, al Codice dei Contratti;
- **La redazione del Progetto Esecutivo (art. 41 c.6 e 8 D. Lgs. 36/2023) dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di avvio dell'attività da parte del DEC sulla base delle disposizioni del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. c), dell'allegato II.14, al Codice dei Contratti.

Rimangono esclusi da tali termini i tempi necessari all'ottenimento di pareri e approvazioni e per l'eventuale adeguamento dei progetti, come di seguito esplicitato.

2. Nei casi consentiti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.

Si rappresenta che i termini contrattuali saranno sospesi per la fase di svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti, ad eccezione delle verifiche svolte "in progress".

I servizi opzionali di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione termineranno con l'emissione del certificato di collaudo delle opere.

11 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'art. 10 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all' Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 7 (sette) giorni alla scadenza del termine di cui all'art. 10, comunque prima di tale

scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

4. La richiesta di proroga deve essere presentata al DEC/RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

12 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC/RUP

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento. Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni.
2. Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.
3. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

13 PENALI PER IL RITARDO

1. Ai sensi dell'articolo 126, co. 1, del Codice dei Contratti, nel caso di ritardo nel rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali indicato nell'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1‰

sull'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla DEC per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle attività di indagini a supporto della progettazione.
4. Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 14. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
6. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del DEC/RUP.
7. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, ove nominato, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
8. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e

che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

14 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:
 - a. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e subappaltatori, affidatari, altri incaricati per le attività di indagini e rilievi dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - b. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - c. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;

15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all' Appaltatore.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 12, co. 1, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal DEC/RUP per eseguire con la messa in mora di cui al comma 1.

16 CONTABILITÀ DELL'APPALTO

A fronte del corretto espletamento delle attività, è emesso dal RUP un SAC (Stato Avanzamento Contratto), quale presupposto per procedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore secondo quanto definito nell'art. 18.

17 ANTICIPAZIONE

Non Previsto

18 PAGAMENTI

18.1 Servizi di progettazione

Il pagamento del corrispettivo per la progettazione avverrà secondo quanto di seguito previsto:

- il **30%** (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, a seguito della consegna al RUP della versione finale degli elaborati di progetto e dell'adozione da parte della Stazione Appaltante;
- il **70%** (settanta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati di progetto (revisionati secondo le prescrizioni definite dalla Stazione Appaltante a seguito della conferenza dei servizi) previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;
- il **30%** (trenta per cento) dei corrispettivi contrattuali relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, a seguito della consegna al RUP della versione finale degli elaborati di progetto e dell'adozione da parte della Stazione Appaltante;
- il **70%** (settanta per cento) dei corrispettivi contrattuali relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati di progetto previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante.

18.2 Servizi opzionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza

Durante la fase di esecuzione dei lavori, a seguito dell'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori (SAL) a favore dell'appaltatore dei lavori, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS ad emettere la fattura per il pagamento di un acconto del corrispettivo totale previsto dal contratto per la fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, in quota parte proporzionale al progressivo avanzamento percentuale dei lavori certificato dal SAL, decurtato della quota fissa del 10%.

Successivamente all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del corrispettivo totale previsto per le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione.

19 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 e ss.mm.ii., i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio **CQSTAA**.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) ex art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate ad ENAS e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura: *"FSC 2014-20 - Diga di Bosa – Completamento interventi scarichi" - "Lotto 1 – Lavori di adeguamento della diga di Monte Crispu" - Servizi tecnici di architettura e ingegneria"*.
5. Nelle fatture dovrà essere specificato il CUP, il CIG e il nome del RUP;
6. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, ovvero il numero di Stato di avanzamento/Aconto, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
9. Ogni pagamento è subordinato:
 - a. alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b. all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c. agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e. all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 48^{bis} del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, co. 9, della Legge 286/2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

11. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

20 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi **45 (quarantacinque)** giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per il pagamento; trascorso tale termine senza che sia effettuata la liquidazione sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **30 (trenta)** giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto in materia di sospensione del pagamento degli acconti dal presente Capitolato d'Oneri.
5. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto, ove compatibile.

21 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I prezzi sono quelli risultanti al ribasso unico complessivo offerto in gara.
2. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, co. 1, del Codice dei contratti.
3. L'aggiornamento dell'importo avviene a seguito di istanza da parte dell'operatore economico incaricato e previa approvazione da parte del committente, ovvero, nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, d'ufficio da parte del committente.

22 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la **cessione del contratto** sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la **cessione dei crediti** secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.
4. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

23 GARANZIA PROVVISORIA

Si rinvia al Disciplinare di gara.

24 GARANZIA DEFINITIVA

1. In caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, pari al 10% per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
3. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. Ove la Stazione appaltante modificasse il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la garanzia andrà conseguentemente integrata.
4. La garanzia definitiva sarà costituita, alternativamente:
 - a) da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente della stazione appaltante, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi all'Amministrazione, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
 - b) da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai

requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“Allegato A-Sezione I Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “ *Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“ *Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.

5. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
6. L'importo della garanzia di cui al citato articolo, ai sensi del combinato disposto di cui degli articoli 117, co. 3, e 106, co. 8, del Codice dei Contratti, è ridotto nei seguenti casi:
 - a) del 30% (trenta per cento), qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:
 - in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).
 - b) del 50% (cinquanta per cento), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti. Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.
 - c) del 10% (dieci per cento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

d) del 20% (venti per cento), qualora si dimostri il possesso delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c). Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

7. La garanzia definitiva dovrà:

- a) essere intestata alla Stazione Appaltante;
- b) in caso di R.T. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- c) in caso di consorzi stabili essere rilasciata a favore del consorzio;
- d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 117 co. 5 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

9. Ai sensi dell'articolo 117, co. 6, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

10. Ai sensi dell'articolo 117, co. 8, del Codice dei Contratti, la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia

definitiva permane fino all'esito positivo della verifica di conformità da parte del DEC, attestato per le procedure sopra soglia comunitaria dal certificato di verifica di conformità. (Allegato II.14 Capo II del Codice dei Contratti). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei SAC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

11. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
12. Ai sensi dell'articolo 117, co. 13, del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. Ai sensi dell'articolo 117, co. 14, del Codice dei Contratti, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
14. Ai sensi dell'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti, le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
15. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

25 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE (R.C.T/R.C.O.)

- a) L'Appaltatore è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del Contratto per effetto dell'accettazione dell'Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale

(Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

- b) La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- c) La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale pari a € 3.000.000,00.
- d) La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori progettati sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- e) In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
- f) La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
- g) La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
- h) Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
- i) La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.
- j) L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell'Ente Aderente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.
- k) Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà

produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare

- l) L'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione delle attività di rilievo e indagine, di componente dell'Ufficio di Direzione Lavori, del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di ogni altra attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00 (= cinquecentomila/ 00).

26 GESTIONE DEI SINISTRI

1. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non nei casi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro 2 (due) giorni decorrenti dal giorno in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo spettante all'Appaltatore, il DEC redige apposito processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
5. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei servizi di oggetto di Appalto, si verifichino sinistri con danni alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
6. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
 - b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o per il risarcimento dei danni cagionati ai

luoghi, alle cose o a terzi e determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

27 MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

1. Ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, si applicano le modifiche di cui all'articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri. La differenza di importo da corrispondere all'aggiudicatario rispetto al corrispettivo del contratto originario è riconosciuta, agli stessi patti e condizioni e al netto della percentuale di ribasso offerto dal medesimo sull'importo a base di gara.
2. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'onere di eseguire, a proprie spese, gli interventi di ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante e l'obbligo di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento di compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.
3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
4. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario, per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentata o espressa dall'Appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione mossa. In assenza di accordo preventivo, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese in considerazione domande, per qualsiasi natura o ragione esse siano state svolte, di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in Contratto.
6. Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara:
 - a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, ove un cambiamento del contraente, nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

- a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

28 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice dei Contratti.
2. Il subappalto è ammesso solo per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.
3. I requisiti di esecuzione richiesti dall'articolo 113, del Codice dei Contratti, dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento della presentazione del contratto di subappalto.

29 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità in solido di cui al presente comma, qualora la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
3. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
4. L'Appaltatore si impegna a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto qualora, durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dei subappaltatori di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della

Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
6. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice dei Contratti.
7. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.

30 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 119, co. 8 e 11, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte di prestazioni effettivamente eseguite dai subappaltatori e dei relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 119, co. 7, del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 90 all'Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'articolo 68 del presente Capitolato;

d) alle limitazioni di cui al presente Capitolato d'Oneri.

5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino al perdurare dell'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e agli importi a tale titolo dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'articolo 119, co. 6, secondo periodo, del Codice dei Contratti, libera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

31 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.
2. Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).

3. Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
5. Il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi del successivo articolo 32, comma 1 del presente Capitolato d'Oneri.
7. La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
8. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
9. Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non

risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

10. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente Articolo 31 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

33 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del Contratto, il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni,

oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene dal certificato di pagamento un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo; in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste, la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o

più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120, del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;
 - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;
3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
 - c) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - g) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
 - h) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;
 - i) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - j) la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori delle disposizioni del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante.
5. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il DEC assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.

7. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.

35 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta all'Appaltatore, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.
3. L'Allegato II.14 del Codice dei Contratti disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

36 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. A seguito dell' ultimazione delle prestazioni, il DEC elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.
3. A fronte dell' ultimazione delle prestazioni afferenti ai servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il DEC elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
4. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

37 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti.
2. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
3. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal DEC.

38 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
2. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
3. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

39 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D. Lgs. n. 104/2010.

2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D. Lgs. n. 104/2010.

40 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3, co. 7, della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.
2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

41 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa

42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto e dagli eventuali relativi allegati.